## **ACCORDO**

ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 4 comma 1 lett. a) del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001

A seguito della delibera n. 46 del 16 aprile 2009 del Consiglio Nazionale di Amministrazione, e in considerazione dell'assenza di rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, il giorno **7 maggio 2009** alle ore 15:30, nei locali della sede nazionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, le quali,

- vista la proposta del 7 aprile 2009 con cui il Comitato per le Pari Opportunità di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 465/1997 indica i criteri e le azioni necessarie al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro e in relazione allo sviluppo professionale, con particolare riferimento all'accesso ai corsi di formazione e alle modalità di svolgimento degli stessi;
- tenuto conto che l'attività lavorativa deve essere organizzata in maniera tale da garantire l'assenza di ogni discriminazione tra lavoratore e lavoratrice e che la PA deve favorire le pari opportunità sia nell'accesso al lavoro sia nella formazione e soprattutto nella progressione in carriera;
- ritenuto opportuno evitare disparità di trattamento nella partecipazione ai corsi da parte di uomini e donne, in particolare delle lavoratrici madri in stato di gravidanza nel periodo di astensione obbligatoria;
- tenuto conto che ogni condizione che pone la donna in situazioni di diversità, in ragione della propria maternità, rispetto ai colleghi uomini costituisce discriminazione di tipo sessuale;
- valutato che la possibilità di partecipare ai corsi per la progressione in carriera rappresenti un fattore posto a tutela delle lavoratrici madri, le quali non si vedrebbero private, a causa della coincidenza con il periodo di astensione obbligatoria per maternità, dell'opportunità di seguire il normale percorso di carriera dei segretari comunali e provinciali;
- rilevato che l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro è stato concepito dal legislatore a tutela della maternità e che occorre comunque assumere ogni utile iniziativa per evitare la lesione di altri diritti parimenti garantiti;
- reputato di dover consentire la partecipazione e la conclusione dei corsi ai segretari donne in condizione di astensione anche obbligatoria che ne facciano domanda;
- ritenuto che, previa presentazione di certificazione medica attestante l'idoneità fisica, le lavoratrici in periodo di astensione obbligatoria possano prendere parte presso il lorp domicilio ai momenti legati alla formazione, alle verifiche e agli esami;

UNSCR

Men.

J. quelus

ALL PL

- considerato che le innovazioni tecnologiche in dotazione della SSPAL consentono alle lavoratrici che si trovano nello stato di cui sopra la partecipazione ai corsi di formazione Spe.S. e Se.F.A, adottando tecniche di formazione assistita a distanza (elearning);
- evidenziato che tali corsi prevedono già alcuni moduli di formazione assistita a distanza (e-learning);
- tenuto conto che le azioni positive per garantire le pari opportunità ed evitare ogni discriminazione debbono essere compatibili con la normativa vigente;
- dato atto che in merito alla questione e data la delicatezza della materia è stato chiesto, con nota prot. n. 21284 del 9 aprile 2009 un parere al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, a tutt'oggi, non è ancora pervenuto;
- considerato che il D.Lgs. n. 165/2001, all'art. 7, comma 1, prevede che "Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro" e l'art. 57 che le pubbliche amministrazioni "garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare";

convengono e stipulano quanto segue:

## ART. 1

Nell'organizzazione dei corsi di formazione Spe.S. e Se.F.A, la SSPAL è tenuta a predisporre moduli di formazione assistita a distanza (e-learning), al fine di consentire la partecipazione e il completamento dei corsi anche da parte delle lavoratrici che si trovino in periodo di astensione obbligatoria, compatibilmente con le condizioni di salute delle persone interessate opportunamente documentate.

## ART. 2

Le modalità di svolgimento dei corsi potranno interessare anche il periodo di astensione obbligatoria solo subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole in merito da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. In ogni caso ove tale parere non pervenisse in tempo utile per l'inizio dei corsi (ed in particolare per il corso SPES per l'inizio del secondo modulo di lezioni) o non fosse favorevole, alla fine dell'astensione obbligatoria la SSPAL dovrà organizzare apposita sessione in tempi brevi.

VINSCOM

ART. 3

In caso di parere favorevole del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le lavoratrici in astensione obbligatoria potranno sostenere, presso il loro domicilio, l'esame finale per il conseguimento delle idoneità previste dall'art. 14 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, appena venga rilasciata dal medico di fiducia apposita certificazione.

Roma, 7 maggio 2009

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali:

Avv. Mauro GUERRA

**Dott.ssa Giovanna MARINI** 

**Dott. Carmelo CARLINO** 

## Le OO.SS. di categoria:

Fp CGIL

**CISL Fps** 

**UIL Fpl - Ansal** 

**UNSCP** 

Confsal/Fenal - DiCCAP